

STATUTO
di Rosfarm srl Unipersonale

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "ROSFARM SRL UNIPERSONALE".

Articolo 2 - Sede Sociale

1. La Società ha sede in Rodengo Saiano (BS).
2. Ogni decisione in merito all'istituzione, allo spostamento e alla soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione della farmacia della quale è titolare il Comune di Rodengo Saiano. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; servizi di carattere socio-sanitario; la presentazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.
2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà stipulare atti e contratti necessari per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, nonché concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, ricevere prestiti e mutui.
3. La Società potrà partecipare ed aderire esclusivamente ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità siano compatibili con quelli previsti dall'oggetto sociale del presente statuto, costituite o costituenti, purché non a scopo di collocamento e non in misura prevalente.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).
2. Il Comune di Rodengo Saiano è Socio Unico della Società e detiene, quindi, il 100% del capitale sociale.
3. Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 6 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci.
 - b) l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione.
 - c) il Revisore legale.

Articolo 7 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nello Stato Italiano. L'Assemblea è convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

2. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax e posta elettronica spedita al Socio Unico almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio risultante dal Registro delle imprese. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il giorno e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale.

3. Il Socio Unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. Il Socio Unico sarà rappresentato in Assemblea dal Sindaco di Rodengo Saiano o da soggetto dallo stesso delegato.

5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno con le seguenti scadenze:

a) entro il 31 dicembre per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente, per l'esame e l'approvazione del Conto economico previsionale e del Piano investimenti, e per stabilire gli indirizzi relativi a tutto ciò che concerne il controllo analogo;

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, e lo consenta la legge, l'Assemblea può venire convocata dall'Organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio d'esercizio, la suddivisione degli utili, nonché il Con-

to economico previsionale e il Piano investimenti;

b) nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico nonché gli altri Amministratori;

c) nomina il Revisore Legale;

d) determina il compenso degli Amministratori e del Revisore Legale;

e) delibera le modifiche dello statuto sociale;

f) delibera la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

g) nomina i Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente Statuto e dagli Amministratori.

2. Restano, inoltre, di competenza dell'Assemblea soci:

a) la contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio termine, di importo superiore ad euro 200.00,00 (duecentomila virgola zero centesimi) che riguardino la gestione straordinaria;

b) la contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio termine, di importo superiore ad euro 400.00,00 (quattrocentomila virgola zero centesimi) che riguardino la gestione ordinaria della Società come, a titolo esemplificativo, l'acquisto delle merci;

c) l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, o l'alienazione di beni immobili;

d) l'acquisizione o l'alienazione di aziende o rami d'azienda;

e) la realizzazione di investimenti che per durata o entità economica complessiva degli stessi comportino un impegno economico e/o finanziario superiori ad anni 3 e/o importo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi)

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico. In casi di loro assenza o impedimento, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio a norma di legge.

Articolo 10 – Controllo del Socio Unico e azione di responsabilità

1. Il Socio Unico ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione.

2. Il Socio Unico può consultare, tramite soggetti di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.

3. Il Socio Unico può esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e fare denuncia al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

4. Il Socio Unico può presentare denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Articolo 11 – Controllo analogo

1. Il Socio Unico, in quanto amministrazione pubblica, esercita i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giuri-

sprudenza nazionale e comunitaria.

In particolare al Socio Unico viene riconosciuto il potere di dettare indirizzi, direttive e prescrizioni circa le modalità e forme di gestione del servizio affidato, fermo restando il rispetto della gestione economica della Società

2. L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte del Socio Unico deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

3. Il Socio Unico esercita i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli Organi ed Organismi societari ed in particolare:

- a) può convocare gli Organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizio affidato;
- b) richiede periodicamente e comunque almeno una volta l'anno relazioni sulla gestione del servizio e sull'andamento economico-finanziario;
- c) esercita forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'Amministrazione.

Articolo 12 – Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di Società

1. È fatto espresso divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

Articolo 13 - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci.

2. I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, sono rinominabili assicurando, in ogni caso, il rispetto del principio di genere nella misura di almeno un terzo, come previsto dalla Legge 120/2011.

3. I componenti dell'Organo amministrativo nominati dall'Assemblea sono revocabili, e sostituibili, in ogni momento con preavviso di tre mesi, senza obbligo di indennità o risarcimento.

4. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione. Non è prevista la carica di Vicepresidente a meno che la carica non sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o inadempimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Consigliere. Di regola la convocazione è fatta a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.

6. E' facoltà del Sindaco del Comune Socio o di suo delegato convocare eventuali incontri con l'Organo amministrativo, anche al fine di assumere le opportune decisioni in seno all'Assemblea dei soci.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.

8. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8 dello statuto sociale, di competenza dell'Assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

L'Organo amministrativo affiderà la direzione delle farmacie a dipendenti della Società, collaboratori, amministratori o professionisti esterni che abbiano gli adeguati requisiti imposti dalla normativa di riferimento.

9. L'Organo amministrativo dovrà relazionare con cadenza trimestrale l'Amministrazione Comunale sull'andamento della gestione, attraverso anche la predisposizione di bilanci di verifica periodici. Dovrà predisporre ed approvare il conto economico previsionale e il piano investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

10. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.

11. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.

12. Gli Amministratori non possono essere dipendenti del Comune Socio Unico, in quanto amministrazione pubblica controllante e vigilante.

Articolo 14 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

2. L'Amministratore unico o il Presidente facoltà di promuovere azioni, impugnative o istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti in giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato da ciò delegato dall'Organo amministrativo.

Articolo 15 – Deleghe di gestione

1. Oltre alla rappresentanza della Società, sono attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione tutte le deleghe di gestione e, pertanto, non possono essere attribuite deleghe di gestione ad altri amministratori.

Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese

1. All'Organo amministrativo spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'Assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

2. È fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

3. È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 17 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo della Società è costituito da un Revisore legale.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.
3. Il compenso del Revisore legale è determinato dal Socio Unico all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
4. Il Revisore legale è nominato dal Socio Unico ed è rinominabile. Resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione del Socio Unico di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Revisore legale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui sarà stato nominato il nuovo Revisore.
5. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. L'Organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza e le disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio sarà comunicato al Revisore legale almeno entro 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Organo amministrativo andrà altresì trasmessa al Socio Unico entro 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Articolo 19 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti di bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:
 - a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - b) la residua parte a favore del Socio Unico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 20 - Fatturato

1. È fatta previsione che oltre l'80% del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente pubblico Socio Unico e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 21 - Prestiti e finanziamenti

1. La Società potrà raccogliere presso il Socio Unico mezzi finanziari con obbligo di rimborso, con o senza l'applicazione di interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualunque motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina dei Liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 23 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Socio Unico e la Società ovvero tra il Socio Unico e gli Organi sociali od i Liquidatori della Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia diversamente previsto dalla legge, sarà competente il Foro di **Brescia**.

F.to BELUSSI Vincenzo

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio